Luca Bilancini
(Commercialista – Gruppo di Studio EUTEKNE)

La compilazione del quadro VF – Detrazione dell’IVA

Novità del Quadro VF

Rigo VF30 *(sezione 3 – «Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione»):* la casella deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all'attività di oleoturismo di cui alla L. 160/2019

Rigo VF34 *(Sezione 3-A – «Operazioni esenti»):* introdotto il nuovo campo 9 per tenere conto delle cessioni di beni c.d. «anti COVID-19» (art. 124 del DL 34/2020 e art. 1 co. 453 della L. 178/2020) nel computo della percentuale di detrazione

Quadro VF e detrazione dell’imposta

<u>Art. 19 del DPR 633/72</u>

Il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo

Quadro VF e detrazione dell’imposta

<u>Art. 25 del DPR 633/72</u>

La registrazione deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno

Quadro VF e detrazione dell'imposta

L'Agenzia delle Entrate ha affermato, nella **circ. 17.1.2018 n.1**, che il momento a decorrere dal quale può essere esercitata la detrazione è quello in cui, in capo al cessionario o committente, si verifica la duplice condizione:

- ✓ dell'avvenuta **esigibilità** dell'imposta (requisito **sostanziale**) e
- ✓ del **possesso** di una fattura, redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 del DPR 633/72 (requisito **formale**).

Quadro VF e detrazione dell’imposta

Art. 1 del DPR 100/98

«Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

Quadro VF e detrazione dell’imposta

Art. 1 del DPR 100/98

«Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. (…)»

Quadro VF e detrazione dell’imposta

Fattura elettronica – data di ricezione

In caso di fattura elettronica emessa nei confronti di un soggetto passivo ai fini della determinazione della data di ricezione del documento occorre far riferimento:

- alla data in cui il canale di trasmissione (canale telematico o pec) certifica la consegna al destinatario, o, in caso di mancato recapito;
- alla data di presa visione da parte del cessionario/committente nell’area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi»

Quadro VF e detrazione dell'imposta

Tabella tratta da: «Dichiarazione IVA 2021 – Istruzioni commentate», Collana «Casi & Strumenti», Eutekne, Torino, pag. 176

Anno di effettuazione dell'acquisto	Anno di ricezione della fattura	Anno di registrazione dell'acquisto	Indicazione nel quadro VF del modello IVA 2021 per il 2020
2019	2019	2020[1]	NO
2019	2020	2020	SÌ
2020	2020	2020	SÌ
2020	2020	2021[2]	SÌ
2020	2021	2021	NO

1. Si ipotizza che la registrazione sia stata effettuata, entro il 30.6.2020 (termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2019, così prorogato dal 30.4.2020 a causa della pandemia da COVID-19; si veda al proposito Greco E. "Detrazione IVA e note di credito entro il nuovo termine del 30 giugno 2020", *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 28.3.2020), mediante annotazione nel registro degli acquisti relativo al 2020, in apposita sezione relativa alle fatture riferite all'anno 2019 (opzione suggerita dalla circ. 1/2018). Il relativo importo è stato indicato nella dichiarazione IVA 2020 riferita al periodo 2019.
2. Si ipotizza che la registrazione venga effettuata, entro il 30.4.2021, mediante annotazione nel registro degli acquisti relativo al 2021, in apposita sezione relativa alle fatture riferite all'anno 2020 (opzione suggerita dalla circ. 1/2018).

Quadro VF e detrazione dell'imposta

Acquisti effettuati nell'anno 2019, per i quali nel 2020:
✓ si è verificata l'esigibilità dell'imposta ✓ si è in possesso della fattura ✓ è stata effettuata la registrazione ✓ è stato esercitato il diritto alla detrazione

Fonte: Dichiarazione IVA 2018 – Istruzioni commentate - Eutekne

Quadro VF e detrazione dell'imposta

Acquisti effettuati nel 2020 per i quali, nel 2020:
✓ si è verificata l'esigibilità dell'imposta ✓ si è in possesso della fattura ✓ è stata effettuata la registrazione ✓ è stato esercitato il diritto alla detrazione

Fonte: Dichiarazione IVA 2018 – Istruzioni commentate - Eutekne

Quadro VF e detrazione dell'imposta

Acquisti effettuati nel 2020, per i quali:
✓ si è verificata l'esigibilità dell'imposta nel 2020 ✓ si è in possesso della fattura nel 2020 ✓ non è stata effettuata l'annotazione nel registro degli acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2020 ✓ viene esercitato il diritto alla detrazione in sede di dichiarazione annuale.

Fonte: Dichiarazione IVA 2018 – Istruzioni commentate - Eutekne

Quadro VF e detrazione dell’imposta

Esempio

Nel mese di novembre del 2020 un’impresa ordina beni per € 40.000 (oltre IVA al 22%).

I beni vengono consegnati nel mese di dicembre con la relativa fattura.

Nel mese di dicembre 2020 il cessionario, soggetto passivo con liquidazioni periodiche mensili, non procede all’annotazione della fattura nel registro degli acquisti relativo al 2020.

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2021, il cessionario esercita il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto.

Quadro VF e detrazione dell'imposta

- Il totale degli acquisti registrati nel 2020 per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nelle liquidazioni periodiche è pari a 500.000 euro e IVA (al 22%) per 110.000,00 euro

- La fattura viene registrata, entro il 30.4.2021, in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2020, in modo da evidenziare che l'imposta (8.800,00 euro) non deve essere computata nelle liquidazioni periodiche relative al 2021 (soluzione suggerita dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 17.1.2018 n. 1)

Quadro VF e detrazione dell’imposta

La base imponibile, pari a 40.000,00 euro, e l’imposta, pari a 8.800,00 euro, dovranno essere indicati rispettivamente nel rigo VF14 colonna 1 e VF14 colonna 2, insieme agli altri acquisti per i quali si è verificata l’esigibilità e si è esercitato il diritto alla detrazione nel 2020.

Nel rigo VF 14 della dichiarazione annuale IVA 2021 andranno indicati:

- in colonna 1: 500.000 + 40.000 = 540.000;
- in colonna 2: 110.000 + 8.800 = 118.800.

Quadro VF e detrazione dell’imposta

Esempio

Nel mese di dicembre del 2020 un’impresa acquista complessivamente beni per € 40.000 (oltre IVA al 22%).

La cessione viene documentata da fattura differita nel mese di gennaio 2021.

Secondo i chiarimenti della Circolare 1/2018 il *dies a quo* da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui è avvenuta l’esigibilità dell’imposta e il cessionario è in possesso della fattura.

Quadro VF e detrazione dell’imposta

Nel caso dell’esempio l’anno a decorrere dal quale si verificano i presupposti per esercitare il diritto alla detrazione è il 2021, in quanto, pur essendo sorto il presupposto sostanziale nel 2020, il documento è entrato nella disponibilità del cessionario nel 2021.
L’acquisto non confluirà nella dichiarazione IVA 2021 relativa al 2020, ma in quella successiva (IVA 2022 periodo 2021)

Quadro VF e detrazione dell’imposta

Esempio

Nel mese di settembre del 2020 un soggetto passivo che adotta il regime dell’IVA per cassa acquista beni per 1.500,00 euro, oltre a IVA (al 22%) per 330,00 euro. Le merci e la fattura vengono consegnate al cessionario al momento dell’acquisto (2020).

Il pagamento della merce avviene nel mese di marzo del 2021.

Quadro VF e detrazione dell’imposta

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in numerosi documenti di prassi (si vedano al proposito le circolari 26.11.2012 n. 44 e 17.1.2018 n. 1), il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che adottano il regime dell’IVA per cassa è esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata nel senso inteso dall’art. 6 del DPR 633/72.

Quadro VF e detrazione dell’imposta

Nel caso di specie, l’esercizio del diritto alla detrazione sorge nel mese di marzo del 2021, quindi l’IVA non potrà confluire nel rigo VF 14 della dichiarazione annuale IVA 2021, ma dovrà essere riportata nella dichiarazione successiva

Compilazione del quadro VF

Detrazione dell'imposta ex art. 60 del DPR 633/72

Il DL 50/2017 non ha modificato i termini per l'esercizio della detrazione dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cedenti/prestatori, che, una volta pagate imposta sanzioni ed interessi, abbiano addebitato, a loro volta ai cessionari/committenti in forza dell'art. 60 del DPR 633/72.

Compilazione del quadro VF

<u>Detrazione dell'imposta ex art. 60 del DPR 633/72</u>

Il cessionario/committente può infatti esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al **secondo anno successivo** a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione.

Compilazione del quadro VF

Tabella tratta da: «Dichiarazione IVA 2021 – Istruzioni commentate», Collana «Casi & Strumenti», Eutekne, Torino, pag. 179

Scadenza IVA accertata e addebitata in via di rivalsa *ex* art. 60 del DPR 633/72	
Pagamento IVA da parte del cessionario/committente	**Termine ultimo per esercizio detrazione**
2019	Dichiarazione IVA 2022 relativa al 2021
2020	Dichiarazione IVA 2023 relativa al 2022
2021	Dichiarazione IVA 2024 relativa al 2023

Fonte: Dichiarazione IVA 2018 – Istruzioni commentate

Beni anti COVID-19

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 124 del DL 34/2020 è stata introdotta una speciale agevolazione che ha consentito, nel 2020, la non applicazione dell'IVA (esenzione con diritto alla detrazione – c.d. aliquota «zero») sulle cessioni dei beni tassativamente indicati nella norma.

L'art. 1 comma 453 della L. 178/2021 (legge di bilancio 2021), ha altresì previsto che a decorrere dal 20.12.2020 e sino al 31.12.2022 possano beneficiare dello stesso «regime» (esenzione con diritto alla detrazione dell'IVA a monte), le cessioni di vaccini contro il COVID-19.

Beni anti COVID-19

Le cessioni di beni anti COVID-19 di cui all'art. 124 del DL 34/2020 e dei vaccini di cui all'art. 1 co. 453 della L. 178/2020 devono essere indicate nel rigo VF34 campo 9, ai fini del calcolo della percentuale di detrazione.

Formula per il calcolo della percentuale di detrazione

$$\frac{\text{VE50} - \text{VF34 campo 8} + \text{VF34 campo 1} + \text{VF34 campo 5} + \text{VF34 campo 6} + \text{VF34 campo 7} + \text{VF34 campo 9} - (\text{VE33} - \text{VF34 campo 4})}{\text{VE50} - \text{VF34 campo 8} + \text{VF34 campo 5} + \text{VF34 campo 6} - \text{VF34 campo 2} - \text{VF34 campo 3}} \times 100$$